

TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 16 – Prodotti delle Industrie Chimiche

g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone

COMMERCIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI CARBURANTI – COMBUSTIBILI – SOLVENTI E BITUMI OLI E GRASSI MINERALI LUBRIFICANTI – VASELINE ETC.

Sommario

<i>Oggetto del contratto</i>	<i>Art. 1</i>
<i>Fatturazione - Peso - Volume</i>	<i>» 2</i>
<i>Campionamento</i>	<i>» 3</i>
<i>Tolleranze</i>	<i>» 4</i>
<i>Spedizioni in carri-cisterna e autobotti</i>	<i>» 5</i>
<i>Spedizioni in carri-cisterna ferroviari</i>	<i>» 6</i>

BITUME

<i>Nozione</i>	<i>» 7</i>
<i>Oggetto del contratto</i>	<i>» 8</i>
<i>Fatturazione</i>	<i>» 9</i>
<i>Campionatura</i>	<i>» 10</i>
<i>Modalità di campionamento</i>	<i>» 11</i>
<i>Tolleranza</i>	<i>» 12</i>

ITER DELL' ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

13 giugno 1950.

Ultima revisione:

a) esame del Comitato tecnico: 14 febbraio 2002.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 1 luglio 2003.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 28 del 9 febbraio 2004.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

a) esame del Comitato tecnico: 12 maggio 2008

b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 30 giugno 2008

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 61 del 08 luglio 2008

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Nei contratti dei prodotti petroliferi (carburanti, grassi minerali, lubrificanti, vaseline, solventi, bitumi, combustibili, etc.) l'oggetto viene indicato con la denominazione che gli è propria e con la specificazione del tipo.

Art. 2 - Fatturazione - Peso - Volume.

La merce è fatturata in ragione del peso lordo (tara per merce) quando i prodotti sono contrattati in latte o altri contenitori di varia capacità fino a 25 Kg ciascuno. Se i contenitori sono posti in cassette o cartoni, il costo dell'imballaggio è a carico del venditore.

La merce è fatturata in ragione del peso netto quando è contrattata in fusti metallici di qualsiasi specie. Tali fusti restano di proprietà del venditore ed il compratore non può comunque disporne né utilizzarli in modo diverso e deve restituirli in buone condizioni d'uso.

La merce sfusa è fatturata in ragione del peso netto o del volume.

Art. 3 - Campionamento.

Il campionamento dei prodotti petroliferi viene effettuato in contraddittorio fra le parti contraenti mediante il prelievo di tre campioni da effettuarsi a mezzo di bottiglia a strappo, alla superficie, alla metà ed al fondo della cisterna che contiene il prodotto.

I tre campioni così prelevati devono essere mescolati tra loro per ricavare una massa omogenea che costituisce il campione rappresentativo della merce.

Il campione rappresentativo deve essere conservato in quattro recipienti di eguale capacità e portare i sigilli delle parti contraenti; due campioni vengono custoditi dal venditore e due dal compratore.

Nei casi di contestazione uno dei due campioni custoditi dal venditore può essere inviato ad un laboratorio specializzato per le analisi o ad un laboratorio chimico delle dogane.

Le caratteristiche della merce si intendono medio-indicative e non sono vincolanti per il venditore se non nei limiti prescritti dalle classificazioni doganali o dalla legge.

Art. 4 - Tolleranze.

È riconosciuto un calo dell'uno per mille per i prodotti bianchi e per gasolio e una differenza peso del cinque per mille per gli oli combustibili densi e del tre per mille per gli oli combustibili fluidi.

In caso di consegna a volume le tolleranze saranno le seguenti:

- prodotti bianchi e gasolio: tre per mille in più e due per mille in meno.

Art. 5 - Spedizioni in carri-cisterna e autobotti.

Quando i prodotti sono contrattati in carri-cisterna ferroviari fanno stato agli effetti della prova del quantitativo i dati accertati nel corso delle operazioni doganali per merce proveniente dall'estero o dall'U.T.F. per la merce soggetta a controllo dello stesso.

Se la spedizione del prodotto è eseguita a mezzo di autobotti da deposito sottoposto a sorveglianza della Dogana o dall'U.T.F. fa fede il peso o il volume dichiarato in partenza da depositari autorizzati.

Se la spedizione del prodotto è fatta a mezzo carri-cisterna o di autobotti da deposito libero, fa fede il peso o il volume riconosciuto in partenza o, in difetto, quello accertato in arrivo.

Qualora si tratti di merce che debba essere accompagnata da certificato di provenienza, fa fede il peso o il volume indicato nel documento anzidetto.

Eventuali spese di pesatura di controllo sono a carico dell'acquirente, qualora la differenza risulti nei limiti delle tolleranze.

La tara del carro-cisterna o dell'autobotte è fatta prima del riempimento.

Art. 6 - Spedizioni in carri-cisterna ferroviari.

Nelle contrattazioni di prodotti petroliferi spediti a mezzo di carri-cisterna ferroviari, il compratore ha l'obbligo di rispedire, a proprie spese, il carro vuoto e relativi attrezzi in dotazione entro lo stesso termine prescritto dalle condizioni generali di vendita per la riconsegna del proprio materiale.

BITUME

Art. 7 - Bitume - Nozione.

Il bitume, derivato dalla distillazione del petrolio, è un materiale da costruzione rispondente a prescrizioni tecnico-qualitative fondamentali.

Esso è impiegato nel campo delle costruzioni stradali, aeroportuali, ferroviarie, delle opere idrauliche e dell'ingegneria in generale.

Oltre ai conglomerati bituminosi e alle emulsioni, il bitume trova impiego nel campo delle impermeabilizzazioni, vernici e rivestimenti di tubi.

Art. 8 - Oggetto del contratto.

Nelle contrattazioni il bitume viene commercializzato sfuso allo stato liquido e viene indicato con la denominazione che gli è propria e con le specificazioni del tipo (es. bitume stradale 50/70).

Art. 9 - Fatturazione.

La merce viene fatturata in ragione del peso netto.

Art. 10 - Campionatura.

Il campionamento del bitume viene effettuato in contraddittorio tra le parti ed è regolamentato dalla norma C.N.R. n. 81.

Art. 11 - Modalità di campionamento.

La campionatura viene eseguita presso lo stabilimento del cliente, all'atto della consegna. Si preleva dall'autobotte o dal serbatoio del carro cisterna a metà dello scarico, operando mediante l'immissione di un contenitore con un supporto a manico, rispettando le norme di sicurezza che non prevedano tra l'altro il prelievo dal rubinetto di fondo. Si prelevano quattro campioni in quattro recipienti di eguale capacità che devono portare i sigilli delle parti contraenti; due campioni vengono custoditi dal venditore e due dal compratore.

Nei casi di contestazione uno dei due campioni custoditi dal venditore verrà inviato per le analisi del caso ad un laboratorio specializzato riconosciuto o al laboratorio chimico delle dogane.

Le caratteristiche della merce si intendono medio-indicative e sono vincolanti per il venditore nei limiti delle tolleranze accettate per le prove interlaboratorio (laboratori diversi) e di quelli prescritti dalle classificazioni doganali (o dalla legge).

Art. 12 - Tolleranza.

Come tolleranza sul peso viene nuovamente riconosciuta ed accettata una differenza del cinque per mille.